

## **TI\_GERICHTE 72.2015.176 vom 14. Dezember 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-12-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2015.176](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2015.176)

FR: TI\_GERICHTE 72.2015.176 du 14 décembre 2015

IT: TI\_GERICHTE 72.2015.176 del 14 dicembre 2015

### **Regeste**

Coazione ripetuta commessa mediante "Stalking" (in parte tentata); minaccia ripetuta; ingiuria ripetuta; abuso di impianti di telecomunicazione ripetuto; ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità

### **Volltext**

Tessin Tribunale penale cantonale 14.12.2015 72.2015.176 Tessin Tribunale penale cantonale 14.12.2015 72.2015.176 Ticino Tribunale penale cantonale 14.12.2015 72.2015.176

Coazione ripetuta commessa mediante "Stalking" (in parte tentata); minaccia ripetuta; ingiuria ripetuta; abuso di impianti di telecomunicazione ripetuto; ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità

Incarto n. 72.2015.176 72.2015.181 72.2015.182 Lugano, 14 dicembre 2015/lc Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Bellinzona composta da: giudice Rosa Item, Presidente Anna Grümman, vicecancelliera sedente nell'aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero Pubblico e in qualità di accusatore privato: ACPR 1 patrocinata dall' RAAP 1 contro IM 1 rappresentato dall' DUF 1 in carcerazione preventiva dal 6.8.2015 al 29.10.2015 (85 giorni) in carcerazione di sicurezza dal 30.10.2015 imputato, a norma dell'atto d'accusa 146/2015 del 29.10.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di 1. coazione ripetuta commessa mediante "stalking" (in parte tentata) per avere, nel periodo maggio 2015 / 06 agosto 2015 a \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, usando violenza verbale e minaccia di grave danno nei confronti della moglie ACPR 1, intralciato la libertà di agire della stessa per mezzo di minacce di morte verbali e telefoniche, presentandosi al suo domicilio ed anche appostandosi nelle vicinanze dello stesso, presentandosi al suo posto di lavoro ed anche transitando nelle vicinanze dello stesso, pedinandola e raggiungendola in esercizi pubblici, lasciandole dei regali - non richiesti - sulla porta di casa, tanto che ACPR 1 ha dovuto modificare alcune sue abitudini al fine di evitare di incontrarlo, e meglio per avere, 1.1 il 14 maggio 2015 in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, lasciato delle rose dinanzi alla porta dell'abitazione di ACPR 1, allo scopo di imporle la sua presenza, riuscendo nel suo intento; 1.2 il 30 maggio 2015 in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, presso il \_\_\_\_\_, dopo averla avvicinata con un pretesto, minacciato ACPR 1 di morte, proferendo nei suoi confronti la frase " fai attenzione... perché ti taglio la gola" e mimando anche con la mano destra il gesto, facendola temere per la sua incolumità fisica, riuscendo nel suo intento; 1.3 il 29 luglio 2015 in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, dopo averla avvicinata con un pretesto, minacciato ACPR 1 di morte proferendo nei suoi confronti la frase " ho cominciato ad odiarti e sappi che non ti lascerò mai in pace... anzi comincio adesso a divertirmi (...) mi pento di non averti uccisa quella sera, almeno adesso

sarei a posto”, facendola temere per la sua incolumità fisica, riuscendo nel suo intento; 1.4 il 02 agosto 2015 a \_\_\_\_\_, durante una conversazione telefonica, dopo aver chiesto dove fosse, minacciato ACPR 1 di morte proferendo nei suoi confronti la frase “ricorda che se succede qualcosa a \_\_\_\_\_ quando non ci sei io ti uccido”, facendola temere per la sua incolumità fisica, riuscendo nel suo intento; 1.5 dal 03 maggio 2015 al 04 agosto 2015 in località non meglio precisate, in almeno 23 occasioni, ripetutamente telefonato a ACPR 1 allo scopo di inquietarla, riuscendo nel suo intento; 1.6 dal 07 maggio 2015 al 02 agosto 2015 a \_\_\_\_\_, raggiunto in almeno 15 occasioni il domicilio di ACPR 1 allo scopo di incontrarla imponendole così la sua presenza, non riuscendo sempre nel suo intento; 1.7 dal 07 maggio 2015 al 30 luglio 2015 a \_\_\_\_\_, raggiunto in almeno 28 occasioni il posto di lavoro di ACPR 1 allo scopo di incontrarla imponendole così la sua presenza, non riuscendo sempre nel suo intento; 2. minaccia ripetuta per avere, in almeno 3 distinte occasioni, incusso spavento e timore a ACPR 1, minacciandola di morte, e meglio, per avere, 2.1 il 30 maggio 2015 in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, presso il \_\_\_\_\_, incusso spavento e timore a ACPR 1, proferendo nei suoi confronti la frase “fai attenzione... perché ti taglio la gola”, mimando anche con la mano destra il gesto; 2.2 il 29 luglio 2015 in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, incusso spavento e timore a ACPR 1, proferendo nei suoi confronti la frase “ho cominciato ad odiarti e sappi che non ti lascerò mai in pace... anzi comincio adesso a divertirmi (...) mi pento di non averti uccisa quella sera, almeno adesso sarei a posto” ; 2.3 il 02 agosto 2015 a \_\_\_\_\_, durante una conversazione telefonica, incusso spavento e timore a ACPR 1, proferendo nei suoi confronti la frase “ricorda che se succede qualcosa a \_\_\_\_\_ quando non ci sei io ti uccido”; 3. ingiuria ripetuta per avere, nel periodo maggio 2015 / 06 agosto 2015, a \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, ripetutamente offeso l’onore di ACPR 1 tacciandola ripetutamente di “vacca”, “zoccola”, “troia” e “pezza di merda”; 4. abuso di impianti di telecomunicazioni ripetuto per avere, nel periodo maggio 2015 / 04 agosto 2015, a \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, in almeno 23 occasioni, a qualsiasi ora del giorno e della notte, per malizia, utilizzato abusivamente l’impianto di telecomunicazione \_\_\_\_\_ per importunare o inquietare ACPR 1 (salvata nella rubrica del suo telefono cellulare come “mamma”); 5. ripetuta disobbedienza a decisioni dell’autorità per avere, nel periodo maggio 2015 / 02 agosto 2015 a \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, ripetutamente omesso di ottemperare al decreto cautelare del 04 marzo 2015 della Pretura del distretto di Locarno – Campagna, nel quale gli veniva fatto ordine, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, di non avvicinarsi a meno di 200 metri dalla moglie ACPR 1, e meglio per avere, raggiunto in almeno 15 occasioni il domicilio di ACPR 1 e in almeno in almeno 28 occasioni raggiunto il posto di lavoro di ACPR 1, e in particolare nelle seguenti occasioni: - il 30 maggio 2015 in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, presso il \_\_\_\_\_, incontrato volontariamente ACPR 1, tentando di avviare con lei una conversazione, minacciandola poi di morte e meglio come descritto al punto 1.2; - il 29 luglio 2015 in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e, poi in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, incontrato volontariamente ACPR 1, tentando di avviare con lei una conversazione, minacciandola poi di morte, e meglio come descritto al punto 1.3; fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reati previsti: dagli artt. 177 cpv. 1 CP, 179septies CP, 180 cpv. 2 lett. a CP, 181 CP (in parte in relaz. con l’art. 22 cpv. 1 CP) e 292 CP; ed inoltre, imputato, a norma del decreto d’accusa nr. 1969/2015 dell’11.05.2015, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di 1. coazione per

avere, nel periodo compreso dal 17 febbraio 2015 al 18 febbraio 2015 a \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, intralciando in altro modo la sua libertà d'agire, costretto la moglie ACPR 1 a fare, omettere o tollerare un atto, e meglio per avere, nonostante l'esistenza di un decreto supercautelare del 22 dicembre 2014 della Pretura di Locarno – Campagna, immediatamente esecutivo, nel quale gli veniva fatto ordine di non avvicinarsi a meno di 200 metri dalla moglie, decisione di cui egli era perfettamente a conoscenza, a margine dei festeggiamenti del carnevale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, pedinato, tampinato e sorvegliato i movimenti di ACPR 1, e più precisamente, incontrato, nonostante il divieto, ACPR 1, tentando con un pretesto di avviare con lei una conversazione, pedinandola poi all'interno del Bar \_\_\_\_\_ e litigando con i suoi amici, in particolare con \_\_\_\_\_, per futili motivi, tanto da dover essere allertata la sicurezza che ha provveduto al suo allontanamento, e, nonostante questo, sostato di proposito nei pressi dell'entrata fissando \_\_\_\_\_ dalle finestre, tentando inoltre di raggiungerla nuovamente all'interno, ma non riuscendovi poiché respinto dagli agenti di sicurezza, e, dopo averla persa di vista, raggiunto in automobile l'abitazione di ACPR 1 a \_\_\_\_\_ per controllare se fosse rincasata, non trovandola e, dopo aver fatto rientro a \_\_\_\_\_, tentato nuovamente di accedere all'interno del \_\_\_\_\_, innescando ancora una volta l'intervento della sicurezza, ed in seguito, raggiunto l'automobile di ACPR 1 nei pressi della stazione ferroviaria di \_\_\_\_\_, lasciandole un biglietto sul parabrezza dal seguente tenore: “Ciao spero ti sia divertita un mondo” ; 2. ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità per avere, nel periodo compreso dal 17 febbraio 2015 al 30 aprile 2015, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, ripetutamente omesso di ottemperare al decreto supercautelare del 22 dicembre 2014, immediatamente esecutivo, e al successivo decreto cautelare del 4 marzo 2015 della Pretura del distretto di Locarno – Campagna, nel quale gli veniva fatto ordine, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di non avvicinarsi a meno di 200 metri dalla moglie ACPR 1, e più precisamente per avere, - la notte del 17 / 18 febbraio 2015, durante i festeggiamenti a margine del carnevale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, incontrato volontariamente ACPR 1, tentando di avviare con lei una conversazione, per poi pedinarla e sorvegliarne i movimenti, e meglio come descritto al punto 1; - nel corso del mese di marzo 2015, incontrato volontariamente presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ ACPR 1, fermandola e avviando con un pretesto una conversazione; - nel corso del mese di aprile 2015, incontrato volontariamente presso un negozio di \_\_\_\_\_ ACPR 1, fermandola e avviando con un pretesto una conversazione; fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reati previsti: dagli artt. 181 e 292 CP; ed inoltre, imputato, a norma del decreto d'accusa nr. 1229/2015 del 23.03.2015, emanato dal Procuratore pubblico \_\_\_\_\_, considerato come atto d'accusa (art. 356 cpv. 1 CPP) di 1. coazione per avere, nel periodo compreso tra il mese di settembre 2014 ed il 7 febbraio 2015, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed in altre imprecisate località del Cantone Ticino, intralciato la libertà d'agire di sua moglie ACPR 1, dalla quale è separato dal 21 aprile 2014, costringendola a fare, omettere o tollerare un atto, e meglio, al fine di avere un contatto con la donna, rispettivamente controllare i suoi spostamenti, pedinandola quasi quotidianamente, di giorno e di sera, appostandosi sotto casa e raggiungendola sul posto di lavoro, inscenando immotivate crisi di gelosia, contattandola telefonicamente in modo ossessivo ad orari anche notturni, ripetutamente costretto ACPR 1 a fare, omettere, tollerare gli atti suesposti; 2. vie di fatto 2.1. per avere, in data imprecisata del mese di settembre 2014, a \_\_\_\_\_, commesso vie di fatto nei confronti di ACPR 1

e meglio per averla strattonata con forza per un braccio verso l'esterno del bar; 2.2. per avere, in data 17 dicembre 2014, a \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_, presso il domicilio della moglie, commesso vie di fatto nei confronti di ACPR 1 e meglio per averla colpita sulla spalla con la propria mano e spintonata contro il muro appoggiandole una mano al collo; 3. disobbedienza a decisioni dell'Autorità per avere, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e in altre imprecisate località, dal 22 dicembre 2014 al 7 febbraio 2015, in più occasioni, omesso di attenersi all'Ordine impartitogli dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno – Campagna, di non avvicinarsi a meno di 200.00 metri da ACPR 1, dal luogo di lavoro della stessa e dalla sua abitazione; fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reati previsti: dagli artt. 181 CP, art. 126 CP e art. 292 CP; Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico; - l'imputato IM 1, assistito dal suo difensore d'ufficio avv. DUF 1. Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 18:55. Evase le seguenti questioni: Verbale del dibattimento I. L'avv. DUF 1 rileva che i fatti di cui ai decreti d'accusa, in particolare per quanto riguarda l'imputazione di coazione, non sono sufficientemente circostanziati. La Presidente rileva che si tratta di una questione di merito che verrà decisa dalla Corte con la sentenza. II. Con l'accordo delle parti, il punto 5 dell'atto d'accusa 146/2015 viene così rettificato: "(...) raggiunto in almeno 15 occasioni il domicilio di ACPR 1 e in almeno 28 occasioni raggiunto il posto di lavoro di ACPR 1, ed inoltre nelle seguenti occasioni: (...)". Verbale d'interrogatorio dell'imputato Con l'accordo delle parti, vengono effettuate le seguenti correzioni: - punto 2.1 del decreto d'accusa 1229/2015: il luogo è il bar \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e non \_\_\_\_\_; - punto 2 del decreto d'accusa 1969/2015 secondo trattino: il luogo è \_\_\_\_\_ e non \_\_\_\_\_. Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale sottolinea che le dichiarazioni della moglie - che chiede soltanto di essere lasciata in pace - sono credibili, essendo corroborate da riscontri oggettivi (in particolare dai tabulati telefonici) e dalle testimonianze agli atti. Chiede quindi la conferma dell'imputazione di coazione commessa mediante stalking - richiamando la relativa giurisprudenza - e degli altri reati imputati nei decreti d'accusa e nell'atto d'accusa. Riassume le conclusioni della perizia psichiatrica, ponendo in evidenza il rischio di recidiva attestato dal perito, e il rapporto dello psichiatra del carcere. Venendo alla commisurazione della pena, sottolinea il crescendo di reati commessi in danno della moglie dall'imputato, che ha continuato a reiterare nei medesimi comportamenti illeciti in maniera sempre più intensa nonostante i procedimenti penali pendenti a suo carico. Evidenzia inoltre le gravi conseguenze che l'agire dell'imputato ha avuto sulla moglie, costretta a cambiare alcune sue abitudini di vita. Rileva che la prognosi è particolarmente sfavorevole, dal momento che l'imputato non si assume le sue responsabilità e ha fatto capire di ritenere di non avere alcuna colpa. In conclusione, chiede la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di cui al DA del 07.08.2015 e la condanna dell'imputato alla pena detentiva di 15 mesi da espiare, oltre alla multa di fr. 300.--. Postula inoltre che in carcere l'imputato continui a sottoporsi al necessario trattamento psichiatrico; - l'avv. DUF 1, difensore dell'imputato, il quale in relazione al DA 1229/2015 contesta il reato di coazione, dal momento che non sono indicate le circostanze di luogo e di tempo, che la moglie non ha in alcun modo modificato le sue abitudini di vita e che non è vero che la pedinava e la tempestava di telefonate. Contesta anche l'imputazione di cui al punto 2.2 DA 1229/2015, poiché toccando inavvertitamente la moglie durante una discussione, il suo assistito non si è reso colpevole di vie di fatto. Anche l'imputazione di cui al punto 2.1 DA 1229/2015 è contestata, dal momento che il suo

patrocinato ha unicamente sostenuto la moglie per un braccio per accompagnarla all'esterno del bar, ciò che ancora una volta non configura il reato di vie di fatto. In merito al punto 3 DA 1229/2015, rileva che non vi è stata alcuna intenzione del suo assistito di contravvenire all'ordine del Pretore, dal momento che ha incontrato sua moglie per caso, anche se è vero che in queste occasioni non si è allontanato come avrebbe dovuto. Venendo al DA 1969/2015, in merito ai fatti del 17/18.02.2015 rileva che il suo patrocinato ha incontrato casualmente sua moglie e non si è allontanato come avrebbe dovuto fare, ma non è andato a cercarla, per cui non è dato il reato di coazione ma se del caso unicamente quello di disobbedienza a decisioni dell'autorità. Osserva inoltre che IM 1 passava presso il posto di lavoro della moglie in quanto andava a mangiare nelle vicinanze. In relazione all'AA 146/2015, solo i punti 3 e 5 sono ammessi, mentre che gli altri punti sono contestati: - punto 1.1: manca qualsiasi prova al riguardo; - punti 1.2 e 1.3: è vero che ha incontrato la moglie, ma non che l'ha minacciata; - punto 1.4: non è vero che ha minacciato la moglie, le ha detto solo che si sarebbe arrabbiato se fosse successo qualcosa al figlio in sua assenza; - punto 1.5: la frequenza delle telefonate è troppo bassa per aversi coazione; - punto 1.6: IM 1 ha spiegato che passava presso il domicilio della moglie per verificare la presenza dell'auto del figlio. Inoltre, anche la strada che IM 1 percorreva per recarsi a \_\_\_\_\_ si aggancia a quella cella, per cui non tutte le volte che il suo telefonino si è agganciato a quella cella, egli si trovava nei pressi del domicilio della moglie; - punto 1.7: il suo patrocinato ha spiegato che transitava su quella strada per recarsi a mangiare; - punto 2: IM 1 non ha mai minacciato la moglie; - punto 4: IM 1 ha spiegato di aver telefonato per bisogno o per il figlio, per cui non si tratta di abuso di impianti di telecomunicazioni. In merito alla colpa del suo assistito, chiede che si tenga conto del fatto che soggettivamente lo stesso si sente vittima e della sofferenza che questa situazione, che IM 1 ritiene ingiusta, gli arreca. Occorre inoltre tenere conto dell'effetto che la pena avrà su di lui, nella misura in cui ritiene di essere incarcerato ingiustamente, per cui il carcere non è la soluzione adatta. Chiede poi di considerare la personalità del suo assistito e riassume le conclusioni della perizia, che stabilisce che IM 1 necessita di un aiuto specialistico. In conclusione, chiede che il suo assistito venga condannato ad una pena detentiva non superiore al carcere già sofferto, subordinatamente che venga ordinata una misura sostitutiva quale il trattamento ambulatoriale, eventualmente con l'obbligo del braccialetto elettronico. Non si oppone alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di cui al DA del 07.08.2015. Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall'art. 82 CPP; visti gli art.: 12, 22, 30 e segg., 40, 46, 47, 49, 51, 63, 126, 177, 179septies, 180, 181, 292 CP; 82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 è autore colpevole di: 1.1. ripetuta coazione, in parte tentata per avere, nel periodo compreso tra il 30 maggio 2015 e il 2 agosto 2015, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, in 23 occasioni, usando minaccia di grave danno nei confronti di ACPR 1 e intralciando in altro modo la sua libertà di agire, segnatamente presentandosi al suo posto di lavoro e transitando nelle vicinanze dello stesso, costretto la stessa a modificare alcune sue abitudini; 1.2. ripetute vie di fatto per avere, 1.2.1. in data imprecisata nel mese di settembre 2014, a \_\_\_\_\_, presso il bar \_\_\_\_\_, strattonato con forza per un braccio verso l'esterno del bar ACPR 1; 1.2.2. il 17 dicembre 2014, a \_\_\_\_\_, colpito sulla spalla con la propria mano e spintonato contro il muro appoggiandole una mano al collo, ACPR 1; 1.3. ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità per avere, nel periodo tra il 31 gennaio 2015 e il 2 agosto 2015, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, in 30 occasioni, omesso di ottemperare al decreto supercautelare del 22 dicembre 2014 e al decreto cautelare del 4 marzo 2015 della Pretura del distretto di Locarno - Campagna, nei quali gli veniva fatto ordine, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di non avvicinarsi a meno di 200 metri da ACPR 1, dai luoghi dove lavora e dalla di lei abitazione; 1.4. ripetuta minaccia per avere incusso spavento e timore a ACPR 1 1.4.1. il 30 maggio 2015, a \_\_\_\_\_, presso il \_\_\_\_\_, mimando con la mano destra il gesto di tagliarle la gola; 1.4.2. il 29 luglio 2015, a \_\_\_\_\_, proferendo la frase "ho cominciato ad odiarti e sappi che non ti lascerò ma in pace... anzi comincio adesso a divertirmi (...) mi pento di non averti uccisa quella sera, almeno adesso sarei a posto"; 1.4.3. il 2 agosto 2015, a \_\_\_\_\_, proferendo la frase "ricorda che se succede qualcosa a Jarno quando non ci sei io ti uccido"; 1.5. ripetuta ingiuria per avere, nel periodo tra maggio e il 6 agosto 2015, a \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, ripetutamente offeso l'onore di ACPR 1 tacciandola di "vacca", "zoccola", "troia" e "pezza di merda", e meglio come descritto nel decreto d'accusa 1229/2015, nel decreto d'accusa 1969/2015 e nell'atto d'accusa 146/2015 . 2. IM 1 è prosciolto: 2.1. dall'imputazione di coazione di cui al punto 1 del decreto d'accusa 1229/2015; 2.2. dall'imputazione di coazione di cui al punto 1 del decreto d'accusa 1969/2015; 2.3. dalle imputazioni di coazione di cui ai punti 1.1, 1.5 e 1.6 dell'atto d'accusa 146/2015; 2.4. dall'imputazione di ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni di cui al punto 4 dell'atto d'accusa 146/2015; 2.5. dall'imputazione di disobbedienza a decisioni dell'autorità di cui al punto 5 dell'atto d'accusa 146/2015 per avere raggiunto in 12 occasioni il domicilio di ACPR 1. 3. Di conseguenza, IM 1 è condannato: 3.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 3.2. alla multa di fr. 300.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni. 4. È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 110.-- cadauna inflitta a IM 1 con decreto d'accusa del 13 maggio 2014. 5. È ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena. 6. È ordinato il dissequestro di un telefono cellulare Emporio (n. IMEI \_\_\_\_\_, n. rep. 42076) e di una tessera SIM Card Swisscom (n. P \_\_\_\_\_, n. rep. 42077). 7. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di 4/5; il rimanente è a carico dello Stato. 8. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 8.1. La nota professionale 14 dicembre 2015 dell'avv. DUF 1 è approvata per:

onorario	fr.	15'660.50	spese	fr.	777.00
totale	fr.	16'437.50			

8.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 16'437.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 9. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Distinta spese:

Inchiesta preliminare	fr.	17'787.50	Multa	fr.	300.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	79.20	Tassa di giustizia	fr.	400.--
Inchiesta preliminare	fr.	560.--	Perizia		

19'366.70 =====

fr. 14'230.-- Multa fr. 300.--  
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 63.36 fr. 15'553.36 ===== Il  
rimanente è a carico dello Stato. Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale,  
SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico,  
SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3,  
6900 Lugano - Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo  
15, 6900 Lugano - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte  
delle assise correzionali La Presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.